



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 76 DEL 22/12/2023**

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di dicembre alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All'appello risultano:

BERGAMINI DAVIDE	Presente
ZANELLA MAURO	Presente
ALTIERI FABIO	Presente
LAMBERTINI FRANCESCA	Presente
BALESTRA LUIGI	Presente
GARDENGHI UMBERTO	Assente
PATRONCINI DANIELA	Presente
BIZZARRI ENNIO	Presente
SPATH OSKAR	Assente
PANCALDI LISA	Presente
ILACQUA SALVATORE	Presente
GUIDETTI OLAO	Assente
DE MICHELE AGNESE	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. VERONESE PIETRO.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

per effetto delle disposizioni contenute nell'art.1, commi da 738 a 783 della Legge 27/12/2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova IMU";

i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;

ai sensi del comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, Ente impositore in relazione alla nuova IMU;

ai sensi del comma 744 è confermata la riserva allo Stato della quota IMU fino a alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. su decisione del singolo Comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019;

- il comma 748, , che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0.5 per cento, con possibilità



Comune di VIGARANO MAINARDA

per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

- il comma 750, stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 577, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede l'esenzione, a decorrere dal 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 760 che prevede per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

•
RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del Decreto-Legislativo n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito:

- che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno 2021 o comunque dal momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756;
- che fino all'adozione del decreto di cui al comma 756 la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

•
VISTO l'art. 7 del Decreto MEF del 7 luglio 2023 "Decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto e disposizioni transitorie";

VISTO l'art. 6-ter del D.L. 132 del 29/09/2023 "Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali" dall'anno di imposta 2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/07/2020, con la quale è stato approvato il "Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria IMU" e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/07/2020 con la quale si sono approvate le aliquote per l'anno 2020;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU da applicarsi nell'anno 2024 nell'ambito della podestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, ai fini di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2022, tenuto conto dell'abolizione della TASI e precisamente:

ALIQUOTA E DETRAZIONI	FATTISPECIE
0,6 %	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/6, C/7)
€ 200,00	Detrazione per abitazione principale
1,06%	Terreni agricoli (fatta eccezione per i terreni agricoli posseduti da CD i IAP di cui all'art. 1 del D.Lgs.vo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, che sono esenti)
0,1 %	Fabbricati rurali strumentali di cui al comma 750 Legge n.160/2019
1,06 %	Immobili concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado, immobili di categoria C, B, A/10.
1,06%	Fabbricati classificati al gruppo D ad eccezione della categoria D/10 (0,76% di competenza statale)
1,06%	Immobili diversi dai precedenti, aree edificabili.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art.1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni per l'anno 2020 e precisamente:
comma 761 – periodo d'imposta;
comma 762 – versamento: termini e determinazione;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

CON VOTI favorevoli n. 7 e voti contrari n. 3 (consiglieri di opposizione) espressi nelle forme di legge dai 10 consiglieri presenti e votanti



Comune di
VIGARANO MAINARDA

DELIBERA

- 1) di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di confermare le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2024 come segue:

ALIQUOTA E DETRAZIONI	FATTISPECIE
0,6 %	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/6, C/7)
€ 200,00	Detrazione per abitazione principale
1,06%	Terreni agricoli (fatta eccezione per i terreni agricoli posseduti da CD i IAP di cui all'art. 1 del D.Lgs.vo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, che sono esenti)
0,1 %	Fabbricati rurali strumentali di cui al comma 750 Legge n.160/2019
1,06 %	Immobili concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado, immobili di categoria C, B, A/10.
1,06%	Fabbricati classificati al gruppo D ad eccezione della categoria D/10 (0,76% di competenza statale)
1,06%	Immobili diversi dai precedenti, aree edificabili.

- 3) di dare atto che il gettito atteso dall'imposta Municipale propria per l'anno 2024, è pari ad euro 1.550.000,00;
- 4) di recepire, così come previsto dall'art.1 comma 747 lettera c) della Legge 160/2019 la riduzione dell'imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:
 - il Contratto di Comodato sia debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
 - il Comodante deve avere residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso Comune;
 - il Comodante deve possedere una sola abitazione in Italia oppure anche due, ma una adibita a propria abitazione principale nello stesso Comune ove è ubicato il fabbricato concesso in comodato;
 - il Comodante non deve possedere immobili accatastati come A/1, A/8, A/9;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49, D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.



Comune di
VIGARANO MAINARDA

7) Con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 3 (consiglieri di opposizione) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4^a D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativi al presente verbale sono riportati integralmente nella registrazione streaming accessibile sul sito istituzionale dell'Ente alla voce Il Consiglio Comunale.

link : <https://www.digital4democracy.com/seduteonline/vigaranomainarda/>

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
On. BERGAMINI DAVIDE

Il Segretario Comunale
Dr. VERONESE PIETRO